



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

Ufficio Protezione Civile

Ordinanza n° 113

del 02/10/2021

IL SINDACO

PREMESSO

- che durante la videoconferenza del 30 settembre 2021, tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Comune di Lipari ed i Centri di Competenza si è preso atto che il Vulcano della Fossa nell'isola di Vulcano presenta nella zona sommitale valori superiori alla norma nei parametri geochimici, geotermici delle fumarole nonché di quelli sismici e deformativi che hanno rilevato un livello di allerta "Giallo".;
- che l'aumento dei suddetti valori si manifesta con un'intensificazione dell'attività fumarolica concentrata sulla sommità del Cratere della Fossa;
- che con nota del 1° ottobre 2021, prot. 42337, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha comunicato l'innalzamento del livello di allerta per il rischio vulcanico nell'Isola di Vulcano da "Verde" a "Giallo".;
- che tali condizioni necessitano di una maggiore attenzione e sorveglianza dei fenomeni in corso che si esplicheranno con l'implementazione della strumentazione di misura da parte dei Centri di Competenza e con l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione proprie dello scenario di rischio;

TENUTO CONTO

- che per la loro composizione chimica le fumarole, date le elevate concentrazioni di CO₂ e H₂S, rappresentano un pericolo per la salute pubblica qualora inalate;
- che i vapori emessi dalle fumarole, in condizioni atmosferiche favorevoli, possono stratificarsi e saturare la depressione craterica;
- che allo stato delle conoscenze e dei dati forniti dai Centri di Competenza la condizione di rischio è attualmente limitata alla sola porzione sommitale del Cratere della Fossa in cui insistono le fumarole ed alla depressione craterica;

CONSIDERATA la necessità di assicurare condizioni di massima sicurezza alla fruizione turistica ed escursionistica del Cratere della Fossa;

CONSIDERATO che l'isola di Vulcano si caratterizza per l'attività fumarolica persistente, con condizioni di rischio generali già implicitamente accettate da coloro che vivono in tali aree o che vi si recano temporaneamente;

CONSIDERATO che per l'isola di Vulcano esiste allo stato attuale, una pericolosità connessa alle anomale concentrazioni delle esalazioni gassose presenti nella porzione sommitale del Cratere della Fossa;

DATO ATTO E AVVERTITO che, per quanto sopra detto, le escursioni sui vulcani non sono mai prive di rischio, anche laddove vengano adottate tutte le precauzioni possibili;

RITENUTO quindi necessario adottare misure atte a salvaguardare l'igiene e sanità e l'incolumità pubblica;

VISTA la Legge n. 221 del 28.12.2015 all'art. 33;

VISTO che il vigente regolamento, sopra citato, stabilisce all'art. 2 comma 3 che le zone oggetto del contributo devono essere individuate con apposito provvedimento sindacale;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 16/09/2016 che adotta il "Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del Contributo di Sbarco e Contributo di Accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica"

VISTA la normativa legislativa, attualmente in vigore, in materia di attività professionale di accompagnamento di persone in ascensioni ed escursioni su vulcani, ed in particolare l'art. 23 delle Legge 2 gennaio 1989, n. 6 e l'art. 16 della L.R. del 6/4/1996 n. 28, i quali riservano espressamente *l'accompagnamento in escursioni e ascensioni su vulcani* alle categorie professionali di *Guide alpine e/o alle guide vulcanologiche* abilitate ai sensi della normativa vigente;

VISTE, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 gennaio 2013 n. 4 in materia di "*professioni non organizzate*", i quali vietano ad altri professionisti, anche se iscritti ad associazioni, l'esercizio di attività professionali *riservate dalla legge* a specifiche categorie di soggetti;

VISTO, altresì, il DPR 7 agosto 2012, n. 137;

CONSIDERATO, pertanto, ed in virtù della riserva di legge citata che l'accompagnamento di persone alle aree sommitali superiori del vulcano va esercitato da figure professionali abilitate ai sensi delle leggi vigenti;

IN ATTESA che il verificarsi di condizioni più stabili comportino una diversa e più completa fruizione del vulcano

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del 2 gennaio 2018, n. 224 (Codice della protezione civile);

VISTO l'Ordinamento amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

- L'accesso al "Cratere della Fossa" a visitatori/escursionisti è consentito soltanto se accompagnati da guide alpine e/o vulcanologiche autorizzate ad eccezione del campo fumarolico presente alla sommità ed alla depressione craterica, giusta cartografia allegata, le quali restano comunque interdette all'accesso se non agli addetti dei Centri di Competenza per le attività di monitoraggio.
- Le guide alpine e/o vulcanologiche le stesse sono onerate di consultare i bollettini e comunicati emanati dai Centri di Competenza (CdC) e il bollettino meteorologico emesso dal Centro Funzionale Centrale – Settore Meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile e

l'Avviso Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico, assumendo informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano uniformandosi alle prescrizioni di cui alla regolamentazione che segue:

**REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO AL VULCANO DEL "CRATERE DELLA FOSSA"
E PER LE ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DA GUIDE AUTORIZZATE**

1. I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a 20 (venti) persone, dovranno essere accompagnati da una guida alpina e/o vulcanologica regolarmente autorizzata, la quale potrà essere coadiuvata da un esperto di primo soccorso;
2. La guida alpina e/o vulcanologica dovrà essere identificabile da un apposito tesserino riportante foto, generalità, qualifica, bollino dell'anno in corso e numero di iscrizione all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche. Il tesserino dovrà essere rilasciato dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane o da altri collegi di guide alpine affiliate all'*Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes* (UIAGM o equivalente);
3. Le escursioni sono consentite dalle ore 07:00 e fino alle ore 19:00, intesi come limiti orari per la presenza al di sopra delle quote interdette.
4. L'accesso al vulcano si snoda attraverso il percorso già tracciato non particolarmente impegnativo ed è quindi necessario che la guida autorizzata verifichi l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature di cui l'escursionista deve essere dotato (scarpe da trekking, indumenti adeguati, lampada, acqua, cibo, ecc.);
5. Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano; inoltre dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita al vulcano. In particolare, vale quanto segue.
 - a) Prima dell'escursione, la guida autorizzata avrà l'obbligo di far firmare agli escursionisti una liberatoria (scritta in quattro lingue), riguardante i rischi e l'imprevedibilità, anche nell'ordinario, dell'attività del vulcano, allo scopo di informarli, senza incomprensioni ed equivoci, contribuendo in tal modo ad una reale presa di coscienza dei rischi che corrono e sollevando da eventuali responsabilità le guide stesse e le Autorità. Tali liberatorie verranno custodite presso le sedi delle varie agenzie di Guide presenti sull'isola e rese disponibili ad eventuali richieste delle Autorità competenti;
 - b) Le liberatorie sopra citate devono riportare la dichiarazione del singolo escursionista, di essere a conoscenza dei rischi connessi con l'escursione e devono inoltre contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per finalità di protezione civile, ai sensi del D.Lg.vo n.196 del 30.06.2003;
 - c) La guida alpina e/o vulcanologica avrà la responsabilità delle persone che accompagna, assumendo la decisione di intraprendere o meno l'escursione e con quali modalità, sulla base delle condizioni meteo, delle condizioni del vulcano e della propria esperienza professionale. La guida sarà responsabile del rispetto del percorso da seguire sia in fase di ascesa che di discesa;
 - d) La guida svolge la propria attività per escursioni individuali o di gruppo. Ogni guida può comunque accompagnare fino ad un massimo di 20 (venti) escursionisti.
 - e) Le guide dovranno organizzare l'avvicendamento delle comitive, disciplinando e organizzando il flusso degli escursionisti lungo i sentieri. A tal fine le guide alpine e/o vulcanologiche di Stromboli sono tenute ad autoregolamentare le escursioni;
 - f) All'insorgere di situazioni di maggior pericolo, direttamente riscontrate dalle guide ovvero comunicate, anche dalla comunità scientifica, le guide medesime potranno

sospendere l'attività escursionistica in atto sul vulcano. Detta attività potrà altresì essere sospesa, in qualsiasi momento, con specifica disposizione del Sindaco.

6. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale che effettua attività di protezione civile, monitoraggio, soccorso e controllo del territorio e più specificatamente:
- personale tecnico scientifico dei Centri di Competenza, per le attività di controllo, monitoraggio e sorveglianza vulcanica;
 - personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (DPC) in attività d'istituto;
 - personale della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento della Protezione Civile Regionale in Attività d'Istituto;
 - personale tecnico Comunale in Attività di Istituto
 - le forze dell'ordine;
- inoltre, laddove ne ricorrano i presupposti e previa autorizzazione del Sindaco, al personale CNSAS/SAS, al personale della Protezione Civile Comunale e ai volontari di Protezione Civile;
7. Ai trasgressori della presente ordinanza (persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché guide autorizzate), con particolare riferimento al superamento della quota stabilita al punto 6 lettera h), sarà applicata la sanzione amministrativa di € 500,00, applicabile a ciascun trasgressore;
8. Ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, sarà cura degli Ufficiali ed Agenti di P.G. trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;
9. Le guide che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza verranno denunciate all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l'irresponsabile comportamento; a carico delle stesse sarà richiesta, dal Sindaco del Comune di Lipari, all'albo di categoria, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali;
10. Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controllo e posti di blocco lungo i sentieri di accesso agli alti versanti, e sono chiamati a darne la massima diffusione.

DISPONE

- Il Dirigente del III Settore, la P.O. del 7° e 8° Servizio del III Settore e l'Ufficio di Protezione Civile, facente capo al medesimo settore, sono incaricati degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.
- Il Servizio di Protezione Civile è onerato di predisporre la relativa cartellonistica e la segnaletica monitoria le cui diciture dovranno essere redatte in più lingue;
- La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al Dipartimento di Protezione Civile Regionale, all'Ufficio Territoriale di Governo di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su territorio, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore, alla P.O. del 7° e 8° Servizio del III Settore e all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Il presente provvedimento è trasmesso al DPC e DRPC per le loro eventuali valutazioni e lo stesso potrà essere in ogni momento modificato o revocato qualora pervengano diverse valutazioni sullo stato di pericolosità e di allerta nelle aree interessate.

Il presente provvedimento avrà immediata esecutività e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale Online, per la sua massima diffusione e conoscibilità.

Dalla Residenza Municipale li, -2 OTT 2021


IL SINDACO
(Marco Giorgianni)

